

Codice A1820B

D.D. 25 luglio 2018, n. 2229

**Concessione breve CB4\_18 al Comune di Biella per indagini geognostiche. Richiesta di autorizzazione ad accedere in alveo con i mezzi d'opera relativa ai lavori di sistemazione e consolidamento della briglia in corrispondenza del ponte sul Torrente Cervo**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

*determina*

- di autorizzare in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Biella ad eseguire l'intervento di indagini geognostiche mediante sondaggi a carotaggio continuo fino a 15 m. e prove geofisiche finalizzate ad un approfondimento conoscitivo geotecnico-geologico del substrato di fondazione della platea del viadotto della SP 142 variante, come evidenziato nella documentazione allegata;
- di concedere l'occupazione di parte del sedime demaniale, mediante una rampa temporanea di accesso all'alveo per mezzi d'opera e attrezzature e la formazione di savanelle provvisorie, il tutto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate nella documentazione tecnico descrittiva allegata, nonché nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - 1) i lavori in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto della documentazione tecnico descrittiva allegata e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
  - 2) è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
  - 3) le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
  - 4) i lavori di taglio dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81 e ss.mm.ii.;
  - 5) le operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell'area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 (gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R", adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi degli artt. 37 e 37 bis;

- 6) il materiale proveniente dal taglio dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde;
- 7) durante l'esecuzione del taglio piante l'eventuale accatastamento di materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- 8) nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l'area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
- 9) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il 31/12/2018 a condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;
- 10) durante la realizzazione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del torrente Cervo;
- 11) il soggetto autorizzato è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 12) l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- 13) il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge e dovranno essere comunicate le date degli interventi di manutenzione.

La presente concessione si intende accordata nei limiti e nei diritti che competono a questo Ufficio, fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Enti o Amministrazioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE  
Ing. Giorgetta LIARDO

funzionario estensore  
Arch. Stefano LOTTINI